

## **DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 10 DEL 08/11/2016**

**Oggetto: Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori, dai dipendenti e dai collaboratori dell'ATI3 Umbria.**

### **IL PRESIDENTE DELL'ATI 3**

**Premesso** che con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 è stato chiarito che i limiti di spesa contenuti nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 sono da intendersi come norma di principio per le Regioni e gli EE.LL., ragion per cui il precetto del comma 12 che vieta di corrispondere le indennità chilometriche per l'uso dell'auto propria deve ritenersi non più operante qualora l'Ente locale disciplini in maniera regolamentare l'uso del mezzo proprio in maniera rigorosa e funzionale alle esigenze di funzionamento dell'Ente nel perseguire i suoi fini istituzionali e alle esigenze di contenimento dei costi generali;

**Considerato** che anche la Magistratura Contabile è pervenuta alla medesima valutazione considerando ammissibile il rimborso al dipendente pubblico delle spese oggettivamente sostenute con l'auto propria quando sussistano le particolari esigenze del servizio e il vantaggio complessivo incluso il minor tempo "perso" di attesa nei percorsi di andata e ritorno con gli orari rigidi dei mezzi pubblici;

**Dato atto** che pur essendo abrogate dal D.L. 78/2010 le disposizioni del CCNL al riguardo delle indennità chilometriche resta pur sempre in vigore il disposto degli artt. 8, 9 e 20 della Legge 417/1978;

**Valutato** che nel quadro ricavabile dalla sentenza costituzionale n. 139/2012 il dipendente deve recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti, con riferimento a parametri improntati a criteri di ragionevolezza; pertanto deve ritenersi superata la tesi che ammette solo forme di indennizzo (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 8/Contr/11 e n. 21/Contr/11). In questo modo si possono neutralizzare alcuni effetti controproducenti della norma che impediva di fatto di autorizzare l'uso del mezzo proprio pur in assenza di mezzi pubblici o laddove l'utilizzo del mezzo pubblico comportasse costi superiori (ad esempio di pernottamento) o tempi più lunghi di rientro in servizio. Precisa infatti la Consulta che "l'ultimo periodo del comma 12

dell'art. 6 D.L. 78/2010 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sono libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'articolo 6." Analoghe considerazioni valgono evidentemente per le autonomie locali. Si risolve così anche il problema delle gestioni associate che, per essere efficaci ed efficienti, devono contare su un continuo spostamento degli addetti agli sportelli decentrati. Nell'ambito delle Unioni di Comuni o delle Convenzioni può essere previsto l'istituto dell'indennità chilometrica anche per ragioni di equità rispetto alla disciplina delle convenzioni di segreteria (si veda Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 9/2011/Contr), a condizione che venga rispettato il limite complessivo di spesa;

**Acquisiti** i pareri di legittimità e di regolarità contabile favorevoli del Direttore dell'Ente Avv. Fausto Galilei;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'allegato *Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori, dai dipendenti e dai collaboratori dell'ATI3 Umbria*;
- 2) Di considerare pienamente legittime le procedure e i criteri adottati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento purché conformi allo stesso;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dei legge e di pubblicarlo sul sito internet, nonché all'albo pretorio dell'ATI3.

Foligno, 8 novembre 2016

F.to Il Direttore  
Avv. Fausto Galilei

F.to Il Presidente  
Prof. Fabrizio Cardarelli